



ATTO COSTITUTIVO

Associazione "Piedibus i piccoli passi" APS

In data 14 febbraio 2025, presso la sede legale sita in Firenze, in via Guardavia 17/e, alle ore 18:00, si sono riunite le seguenti persone:

1. la **Sig.ra Cerretini Francesca** (c.f. CRRFNC85D680612H), cittadina italiana, nata a Firenze il 28.04.1985 ed ivi residente in Via degli Arcipressi n. 39 (cfr. all. 1);
2. la **Sig.ra Gandi Fiammetta** (c.f. GNDFMT85R71D612K), cittadina italiana, nata a Firenze il 31.10.1985 ed ivi residente in Via Guardavia n. 17 E (cfr. all. 2);
3. il **Sig. Ubaldo Betocchi** (c.f. BTCBLD84C18D612A), cittadino italiano, nato a Firenze il 18/03/1984 e residente in Firenze, Lungarno dei Pioppi n. 11 (cfr. All. 3);
4. il **Sig. Andrea Bruni** (c.f. BRNNDR84C21D612Y), cittadino italiano, nato a FIRENZE (FI) il 21/03/1984 ed ivi residente, Via Costantino Nigra n. 4 (cfr. All. 4);
5. Il **Sig. Lorenzetti Timoti** (c.f. LRNTMT85C14I381D), cittadino italiano, nato a San Venanzo (TR) il 14/03/1985 e residente in Firenze, Via Guardavia n. 17/ (cfr. All. 5);
6. il **Sig. Sandro Sollazzo** (c.f. SLLSDR82T02H355L), cittadino italiano, nato a Rivoli (TO) il 02/12/1982 e residente in Firenze, in Via degli Arcipressi n. 39 (cfr. All. 6);
7. il **Sig. Alfredo Betocchi** (c.f. BTCLRD51A27Z115P), cittadino italiano, nato a Atene (Grecia) il 27/01/1951 e residente in Firenze, via san Bartolo a Cintoia 20/g/5 (cfr. all. 7);

le quali, in qualità di Promotori, hanno designato, in qualità di Presidente dell'Assemblea costitutiva, la Sig.ra Fiammetta Gandi, la quale accetta e nomina per assisterla e coadiuvarla nella riunione il Sig. Ubaldo Betocchi, quale Segretario ed estensore del presente atto.

Il Presidente dell'Assemblea costitutiva illustra i motivi che hanno indotto i presenti a promuovere la costituzione di una associazione e dà lettura dello Statuto contenente le norme relative al funzionamento dell'ente, da considerarsi parte integrante del presente Atto costitutivo, che viene approvato all'unanimità.

I presenti, di comune accordo, **CONVENGONO E STIPULANO** quanto segue:

Art. 1 DENOMINAZIONE, SEDE E DURATA

Ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), è costituita una associazione apartitica e senza scopo di lucro avente la seguente denominazione "**Piedibus i piccoli passi aps**", con sede in Firenze, via Guardavia 17/e secondo quanto deciso da puntuale delibera, e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. L'acronimo aps acquista efficacia con l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

Art. 2 SCOPO, FINALITÀ, ATTIVITÀ

L'Associazione ha come scopo di porre in essere tutte le iniziative volte alla tutela ed alla valorizzazione del tessuto urbano e culturale di Firenze, per la difesa degli interessi delle famiglie, ha come obiettivo principale la promozione e il sostegno di iniziative che favoriscano la mobilità sostenibile e responsabile, incoraggiando i bambini e i giovani a recarsi a scuola a piedi, in modalità di "piedibus", l'Associazione intende:

Promuovere la Salute e il Benessere: Favorire l'attività fisica tra i bambini, contribuendo così al

miglioramento della loro salute fisica e mentale.

Educare alla Mobilità Sostenibile: Sensibilizzare le famiglie e la comunità sull'importanza di modalità di trasporto ecologiche, con particolare riferimento all'uso di mezzi non inquinanti come la camminata.

Creare Comunità: Favorire la socializzazione tra bambini e famiglie attraverso la creazione di gruppi di cammino che rinforzino i legami di comunità e la partecipazione attiva dei cittadini.

Promuovere la Sicurezza Stradale: Lavorare in collaborazione con le istituzioni locali per creare un ambiente urbano più sicuro per i pedoni, educando al contempo i partecipanti sulle norme di sicurezza stradale.

Sostenere l'Inclusione Sociale: Garantire che tutte le iniziative siano accessibili a tutti i bambini, indipendentemente dalle loro condizioni socio-economiche o abilità, promuovendo un ambiente inclusivo e accogliente.

Collaborare con Enti e Istituzioni: Collaborare con scuole, enti locali e associazioni di volontariato per progettare e attuare iniziative che sostengano la mobilità pedonale e la sostenibilità.

Organizzare Eventi e Attività: Pianificare e gestire eventi ed attività che promuovano l'uso del piedibus, educando al contempo i partecipanti sui temi della salute, della sicurezza stradale e della tutela dell'ambiente.

L'Associazione si impegna a operare in un contesto di volontariato e solidarietà, coinvolgendo attivamente i membri della comunità e promuovendo una cultura di rispetto e cura per gli spazi comuni e per l'ambiente. L'associazione persegue finalità civiche, solidaristiche o di utilità sociale avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati, e svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale, di cui all'art. 5, comma 1 CTS prevalentemente in favore di terzi:

- educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della Legge 28 marzo 2003 n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;
- interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata

abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi nonché alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;

- c. interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42 e successive modificazioni;
- ricerca scientifica di particolare interesse sociale;
- organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di particolare interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;
- formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;
- agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della Legge 18 agosto 2015 n. 141 e successive modificazioni;
- organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche;
- beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente

articolo;

- promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata;
- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'art. 27 della Legge 8 marzo 2000 n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'art. 1, comma 266, della Legge 24 dicembre 2007 n. 244;
- riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalità organizzata.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere attività di promozione del progetto "piedibus", supporto alla creazione di nuovi percorsi piedibus, supporto alla digitalizzazione dell'appello per nuovi gruppi nascenti.

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo Settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto Ministeriale 19 Maggio 2021 n. 107.

ART. 3

Il patrimonio iniziale dell'Associazione è di € 200,00 (duecento/00).

ART. 4

I presenti stabiliscono che, per il primo mandato, l'Organo di amministrazione, denominato "*Consiglio direttivo*", sia composto da n. 7 (sette) componenti e nominano a farne parte i signori ai quali contestualmente si attribuiscono le seguenti cariche:

- Presidente la **Sig.ra Gandi Fiammetta** (c.f. GNDFMT85R71D612K), cittadina italiana, nata a Firenze il 31.10.1985 ed ivi residente in Via Guardavia n. 17 E (cfr. all. 2);
- Vice - Presidente la **Sig.ra Cerretini Francesca** (c.f. CRRFNC85D680612H), cittadina italiana, nata a Firenze il 28.04.1985 ed ivi residente in Via degli Arcipressi n. 39 (cfr. all. 1);
- Segretario **Sig. Andrea Bruni** (c.f. BRNNDR84C21D612Y), cittadino italiano, nato a FIRENZE (FI) il 21/03/1984 ed ivi residente, Via Costantino Nigra n. 4 (cfr. All. 4);
- Tesoriere il **Sig. Ubaldo Betocchi** (c.f. BTCBLD84C18D612A), cittadino italiano, nato a Firenze il 18/03/1984 e residente in Firenze, Lungarno dei Pioppi n. 11 (cfr. All. 3);
- Consigliere il **Sig. Lorenzetti Timoti** (c.f. LRNTMT85C14I381D), cittadino italiano, nato a San Venanzo (TR) il 14/03/1985 e residente in Firenze, Via Guardavia n. 17/ (cfr. All. 5)
- Consigliere il **Sig. Sandro Sollazzo** (c.f. SLLSDR82T02H355L), cittadino italiano, nato a Rivoli (TO) il 02/12/1982 e residente in Firenze, in Via degli Arcipressi n. 39 (cfr. All. 6);
- Consigliere il **Sig. Alfredo Betocchi** (c.f. BTCLRD51A27Z115P), cittadino italiano, nato a Atene (Grecia) il 27/01/1951 e residente in Firenze, via san Bartolo a Cintoia 20/g/5 (cfr. all. 7);

I suddetti, con la sottoscrizione apposta in calce alla presente scrittura privata, ciascuno per quanto lo riguarda, accettano le cariche loro conferite. A dette cariche si applicheranno tutte le norme dello Statuto.

ART. 5

Il primo esercizio si chiuderà in data 31 dicembre 20254. I successivi esercizi hanno inizio il 1° gennaio e si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

ART. 6

Le spese del presente atto, annesse e dipendenti, si convengono ad esclusivo carico dell'associazione qui costituita.

Letto, approvato e sottoscritto
Firenze, 14 febbraio 2025

Sig.ra Fiammetta Gandi

Fiammetta Gandi

Sig.ra Francesca Cerretini

Francesca Cerretini

Sig. Ubaldo Betocchi

Ubaldo Betocchi

Sig. Andrea Bruni

Andrea Bruni

Sig. Timoti Lorenzetti

Timoti Lorenzetti

Sig. Sandro Sollazzo

Sandro Sollazzo

Sig. Alfredo Betocchi

Alfredo Betocchi

Agenzia delle Entrate

DIREZIONE PROVINCIALE DI FIRENZE

UFFICIO TERRITORIALE DI FIRENZE

ATTO REGISTRATO IL 26/02/2025 AL

N. 676/3 ESATTI EURO 200,00

IL DIRETTORE



STATUTO

ART. 1

(Denominazione e sede)

È costituita, ai sensi del Codice Civile e del Codice del Terzo Settore - CTS (Decreto Legislativo 03 Luglio 2017 n. 117 e successive modifiche e integrazioni), una associazione senza scopo di lucro avente la seguente denominazione: **"Piedibus i piccoli passi APS"** da ora in avanti detta "Associazione", con sede legale nel Comune di Firenze e con durata illimitata.

La variazione della sede legale nell'ambito del suddetto Comune non comporta modifica statutaria. Essa assume la forma giuridica di associazione non riconosciuta, apartitica e aconfessionale.

L'acronimo APS o la locuzione "associazione di promozione sociale" o potranno essere inseriti/e nella denominazione, in via automatica e saranno spendibili nei rapporti con i terzi, negli atti, nella corrispondenza e nelle comunicazioni con il pubblico solo dopo aver ottenuto l'iscrizione al Registro regionale delle associazioni di promozione sociale o, qualora operativo, al Registro unico nazionale del terzo settore.

ART. 2

(Statuto)

L'associazione di promozione sociale è disciplinata dal presente statuto, ed agisce nel rispetto del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117 e s.m.i., delle relative norme di attuazione, della legge regionale e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.

L'assemblea può deliberare l'eventuale regolamento di esecuzione dello statuto per la disciplina degli aspetti organizzativi più particolari.

ART. 3

(Efficacia dello statuto)

Lo statuto vincola alla sua osservanza gli associati all'associazione; esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell'attività dell'associazione stessa.

ART. 4

(Finalità e Attività)

L'associazione esercita in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, e di utilità sociale.

L'associazione promuove una mobilità sostenibile a misura di bambino coinvolgendo le famiglie, le scuole e gli enti pubblici in un progetto coordinato che migliori gli ambienti urbani ed extraurbani con azioni atte ad arginare le emergenze ambientali.

Le attività che si propone di svolgere in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati sono le attività previste all'art. 5 del d.lgs. 117/2017 alle seguenti lettere:

d) attività culturali di interesse sociale con finalità educativa;

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

k) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale;

A titolo esemplificativo ma non esaustivo le azioni si concretizzeranno in:

- a) promuovere l'autonomia dei bambini nei loro spostamenti quotidiani ed accrescere i processi di socializzazione tra coetanei, anche attraverso l'organizzazione di "bus a piedi" con la guida di un adulto per gli spostamenti nei centri urbani;
- b) consentire un equilibrato sviluppo psico-fisico dei bambini, la loro educazione e stimolo alla mobilità sostenibile tramite un loro coinvolgimento diretto nelle attività dell'associazione;
- c) favorire il ricorso al lavoro socialmente utile di persone anziane e del mondo del volontariato per lo svolgimento delle attività istituzionali;
- d) creare gruppi di lavoro, che collaborino sinergicamente con le amministrazioni pubbliche, le altre associazioni del terzo settore, gli insegnanti, i comitati interscolastici, gli accompagnatori, i genitori;
- e) favorire la nascita di gruppi di genitori al fine di coordinare le azioni di vigilanza e controllo durante i percorsi casa-scuola, scambiare le reciproche esperienze attenuando le paure e le preoccupazioni per la sicurezza dei bambini, individuare forme di assicurazione e tutela per le responsabilità di genitori e insegnanti circa l'obbligo di vigilanza sui minori al termine delle attività scolastiche;
- f) migliorare il livello di fruibilità e di accessibilità per l'infanzia del territorio ed in particolare delle aree verdi;
- g) stimolare l'intervento delle istituzioni pubbliche per completare il raccordo delle piste ciclabili esistenti in città, per accrescere l'area dei percorsi pedonali, promuovere azioni per realizzare e potenziare aree e spazi verdi accessibili al pubblico ed adatti ai bambini dotandoli di forme di controllo e protezione solidale;
- h) ridurre gli inquinamenti atmosferici ed il rischio di patologie da esposizione a fattori inquinanti;
- i) eliminare la fase delle emergenze ambientali sviluppando progetti per una mobilità urbana ed extraurbana sostenibile;
- j) organizzare confronti pubblici, eventi culturali, corsi di formazione, mostre e convegni sui temi proposti dalle attività statutarie.

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale. La loro individuazione è operata da parte dell'organo di amministrazione.

L'associazione può inoltre realizzare attività di raccolta fondi, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza con i sostenitori e con il pubblico, in conformità alle disposizioni contenute nell'art. 7 del D. Lgs. 117/2017.

L'associazione di promozione sociale opera nel territorio della Regione Toscana.

In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'associazione intende svolgere attività di promozione del progetto "piedibus", supporto alla creazione di nuovi percorsi piedibus, supporto alla digitalizzazione dell'appello per nuovi gruppi nascenti.

L'individuazione delle attività diverse sarà successivamente operata da parte dell'Organo di amministrazione, denominato "Consiglio Direttivo".

L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva, al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico e delle Linee Guida approvate con Decreto Ministeriale del 9 giugno 2022.

ART. 5

(Ammissione)

Sono associati dell'associazione le persone fisiche che condividono le finalità e gli scopi associativi e si impegnano per realizzare le attività di interesse generale.

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al numero minimo richiesto dalla Legge. Se successivamente alla costituzione il numero dovesse scendere al di sotto del minimo richiesto, l'associazione dovrà darne tempestiva comunicazione all'Ufficio del Registro unico nazionale ed integrare il numero entro un anno.

L'ammissione all'associazione è deliberata dall'Organo di amministrazione su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività d'interesse generale. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati. In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'ammissione ad associato è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso.

Non è ammessa la categoria di associati temporanei.

L'associazione potrà istituire una quota associativa qualora lo ritenga opportuno.

La quota sociale è intrasmissibile, non rimborsabile e non rivalutabile.

ART. 6

(Diritti e doveri degli associati)

Gli associati hanno pari diritti e doveri.

Hanno il diritto di:

- eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee,
- esaminare i libri sociali secondo le regole stabilite dal successivo art. 19;
- votare in Assemblea se iscritti nel libro degli associati e in regola con il pagamento della quota associativa se prevista

e il dovere di:

- denunciare i fatti che ritiene censurabili ai sensi dell'art. 29 del Codice del terzo settore;
- rispettare il presente statuto e l'eventuale regolamento interno;
- versare l'eventuale quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'organo competente.

ART. 7

(Volontario e attività di volontariato)

L'associato volontario svolge la propria attività in favore della comunità e del bene comune in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

La qualità di associato volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

L'attività dell'associato volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal beneficiario. Agli associati volontari possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'associazione. Sono vietati i rimborsi spesa di tipo forfetario.

ART. 8

(Perdita della qualifica di associato)

La qualità di associato si perde per morte, recesso o esclusione. Inoltre l'associato che non è in regola con il pagamento della quota associativa annuale decade automaticamente dall'associazione.

L'associato può recedere dall'associazione mediante comunicazione scritta all'organo amministrativo. L'associato che contravviene gravemente ai doveri stabiliti dallo statuto, può essere escluso dall'associazione. L'esclusione è deliberata dall'assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato. L'associato può ricorrere all'autorità giudiziaria entro sei mesi dal giorno di notifica della deliberazione.

ART. 9 (Gli organi sociali)

Sono organi dell'associazione:

- Assemblea degli associati
- Organo di amministrazione
- Presidente
- Organo di controllo
- Organo di revisione

ART. 10 (L'assemblea)

L'assemblea è composta dagli associati dell'associazione, iscritti nel Libro degli associati e in regola con il versamento della quota sociale, ove prevista. E' l'organo sovrano.

Ciascun associato ha diritto ad un voto e può farsi rappresentare da altro associato, conferendo delega scritta, anche in calce alla all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di tre associati.

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal Vicepresidente o persona nominata a presidente dai convenuti all'assemblea stessa.

E' convocata almeno una volta all'anno dal Presidente dell'associazione o da chi ne fa le veci mediante avviso scritto da inviare almeno 15 giorni prima di quello fissato per l'adunanza e contenente la data della riunione, l'orario, il luogo, l'ordine del giorno e l'eventuale data di seconda convocazione.

Tale comunicazione può avvenire a mezzo lettera, fax, e-mail spedita/divulgata al recapito risultante dal libro degli associati e mediante avviso affisso nella sede dell'associazione.

L'Assemblea può riunirsi anche mediante videoconferenza, sempre che tutti i partecipanti siano identificati e sia loro consentito di seguire la discussione in modo simultaneo, di intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati e di partecipare alla votazione. L'Assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente, e dove pure deve trovarsi il Segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

L'Assemblea è inoltre convocata a richiesta di almeno un decimo degli associati o quando l'organo amministrativo lo ritiene necessario.

I voti sono palesi, tranne quelli riguardanti le persone.

Delle riunioni dell'assemblea è redatto il verbale, sottoscritto dal Presidente e dal verbalizzante e conservato presso la sede dell'associazione.

L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria quella convocata per la modifica dello statuto e lo scioglimento dell'associazione, nonché per la trasformazione, fusione o scissione dell'associazione. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

ART.11 (Compiti dell'Assemblea)

L'assemblea:

- determina le linee generali programmatiche dell'attività dell'associazione;

- approva il bilancio di esercizio e il bilancio sociale, quando previsto;
- nomina e revoca i componenti degli organi sociali;
- nomina e revoca, quando previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
- delibera sull'esclusione degli associati;
- delibera sulle modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto;
- approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
- delibera lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione;
- delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

ART. 12

(Assemblea ordinaria)

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza della metà più uno degli associati, presenti in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o in delega.

L'assemblea delibera a maggioranza dei voti dei presenti.

E' ammessa l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno diritto di voto.

ART. 13

(Assemblea straordinaria)

L'assemblea straordinaria modifica lo statuto dell'associazione con la presenza di almeno la metà più uno degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti e delibera lo scioglimento e la liquidazione nonché la devoluzione del patrimonio con il voto favorevole di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati.

Per deliberare la trasformazione, la fusione o la scissione dell'associazione è necessaria la presenza di almeno del 50% degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

ART. 14

(Organo di amministrazione)

L'organo di amministrazione governa l'associazione ed opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere revocato. Esso è composto da un minimo di tre ad un massimo di sette membri in numero dispari eletti dall'Assemblea tra i propri componenti. Il numero verrà di volta in volta stabilito dall'assemblea su proposta dell'Organo di amministrazione.

L'Organo di amministrazione dura in carica tre anni; i suoi membri sono rieleggibili e svolgono la loro carica in forma gratuita.

Esso è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di consiglio composto da tre membri è validamente costituito con la presenza di tutti.

Nei casi di decesso, dimissioni, permanente impedimento, decadenza di un componente, questi sarà tempestivamente sostituito con il primo dei non eletti, che resterà in carica fino alla scadenza naturale dell'Organo.

Qualora non fossero presenti nominativi non eletti, saranno indette nuove elezioni.

Si applica l'articolo 2382 del codice civile. Al conflitto di interessi degli amministratori si applica

l'articolo 2475-ter del codice civile.

L'organo di amministrazione compie tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione la cui competenza non sia per Legge di pertinenza esclusiva dell'assemblea.

In particolare, tra gli altri compiti:

- amministra l'associazione,
- elegge fra i suoi membri il Vice-Presidente e il Tesoriere;
- fissa la quota associativa all'inizio di ogni anno sociale;
- attua le deliberazioni dell'assemblea,
- predispone il bilancio di esercizio, e, se previsto, il bilancio sociale, li sottopone all'approvazione dell'assemblea e cura gli ulteriori adempimenti previsti dalla legge,
- predispone tutti gli elementi utili all'assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio,
- stipula tutti gli atti e contratti inerenti le attività associative,
- cura la tenuta dei libri sociali di sua competenza,
- è responsabile degli adempimenti connessi all'iscrizione nel Runt,
- disciplina l'ammissione degli associati,
- accoglie o rigetta le domande degli aspiranti associati.

Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non iscritte nel Registro unico nazionale del terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il presidente dell'associazione è il presidente dell'organo di amministrazione ed è nominato dall'assemblea assieme agli altri componenti dell'organo di amministrazione.

ART. 15

(Il Tesoriere)

Il Tesoriere gestisce i fondi dell'Associazione, ne cura la tenuta della contabilità e la redazione del bilancio consuntivo sotto la sorveglianza del Presidente

ART. 16

(Il Presidente)

Il presidente è eletto dall'assemblea a maggioranza dei presenti, rappresenta legalmente l'associazione e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente dura in carica quanto l'organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca decisa dall'assemblea.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato, il presidente convoca l'assemblea per l'elezione del nuovo presidente e dell'organo di amministrazione.

Il presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo all'organo di amministrazione in merito all'attività compiuta.

Il Vicepresidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogniqualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni.

ART. 17

(Organo di controllo)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità

sociale

- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

ART. 18

(Organo di Revisione legale dei conti)

E' nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un revisore contabile iscritto al relativo registro.

Art. 19

(Libri sociali)

L'associazione ha l'obbligo di tenere i seguenti libri sociali:

- a) il libro degli associati tenuto a cura dell'organo di amministrazione;
- b) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura del consiglio;
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'organo di amministrazione, dell'organo di controllo, e degli altri organi sociali, tenuti a cura dell'organo a cui si riferiscono;
- d) il registro dei volontari, tenuto a cura dell'organo di amministrazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento della quota associativa, hanno il diritto di esaminare i libri sociali tenuti presso la sede legale dell'ente, entro 30 giorni dalla data della richiesta formulata all'organo competente

ART. 20

(Risorse economiche)

Le risorse economiche dell'associazione sono costituite da:

- quote associative;
- contributi pubblici e privati;
- donazioni e lasciti testamentari;
- rendite patrimoniali;
- attività di raccolta fondi;
- rimborsi da convenzioni;
- Proventi da attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'articolo 6 del Cts;
- ogni altra entrata ammessa ai sensi del D.Lgs. 117/2017.

ART. 21

(I beni)

I beni dell'associazione sono beni immobili, beni registrati mobili e beni mobili. I beni immobili ed i beni registrati mobili possono essere acquistati dall'associazione, e sono ad essa intestati.

I beni immobili, i beni registrati mobili, nonché i beni mobili che sono collocati nella sede dell'associazione sono elencati nell'inventario, che è depositato presso la sede dell'associazione e può essere consultato dagli associati.

ART. 22

(Divieto di distribuzione degli utili e obbligo di utilizzo del patrimonio)

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita ai sensi dell'art. 8 comma 2 del D.Lgs. 117/2017 nonché l'obbligo di utilizzare il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo

perseguimento delle finalità previste.

ART. 23

(Bilancio)

Il bilancio di esercizio dell'associazione è annuale e decorre dal primo gennaio di ogni anno. E' redatto ai sensi degli articoli 13 e 87 del D. Lgs. 117/2017 e delle relative norme di attuazione e deve rappresentare in maniera veritiera e corretta l'andamento economico e finanziario dell'associazione. Il bilancio è predisposto dall'organo di amministrazione e viene approvato dall'assemblea ordinaria entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il consuntivo e depositato presso il Registro unico nazionale del terzo settore entro il 30 giugno di ogni anno.

ART. 24

(Bilancio sociale)

E' redatto nei casi e modi previsti dall'art. 14 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 25

(Convenzioni)

Le convenzioni tra l'associazione di promozione sociale e le Amministrazioni pubbliche di cui all'art. 56 comma 1 del D. Lgs. 117/2017 sono deliberate dall'organo di amministrazione che ne determina anche le modalità di attuazione, e sono stipulate dal Presidente dell'associazione, quale suo legale rappresentante. Copia di ogni convenzione è custodita, a cura del presidente, presso la sede dell'associazione.

ART. 26

(Personale retribuito)

L'associazione di promozione sociale può avvalersi di personale retribuito nei limiti previsti dall'art. 36 del D. Lgs. 117/2017.

I rapporti tra l'associazione ed il personale retribuito sono disciplinati dalla legge e da apposito regolamento adottato dall'associazione.

ART. 27

(Responsabilità ed assicurazione degli associati volontari)

Gli associati volontari che prestano attività di volontariato sono assicurati per malattie, infortunio, e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi dell'art. 18 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 28

(Responsabilità dell'associazione)

Per le obbligazioni assunte dalle persone che rappresentano l'associazione, i terzi possono far valere i loro diritti sul fondo comune. Delle obbligazioni assunte rispondono, personalmente e solidalmente le persone che hanno agito in nome e per conto dell'associazione.

ART. 29

(Assicurazione dell'associazione)

L'associazione di promozione sociale può assicurarsi per i danni derivanti da responsabilità contrattuale ed extra contrattuale dell'associazione stessa.

ART. 30

(Devoluzione del patrimonio)

In caso di estinzione o scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore, secondo quanto previsto dall'art. 9 del D. Lgs. 117/2017.

ART. 31

(Disposizioni finali)

Per quanto non è previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle normative vigenti in materia ed ai principi generali dell'ordinamento giuridico.

Letto, approvato e sottoscritto.

Firenze, 14 febbraio 2025

Sig.ra Gandi Fiammetta Fiammetta Gandi

Sig.ra Cerretini Francesca [Signature]

Sig. Ubaldo Betocchi Ubaldo Betocchi

Sig. Andrea Bruni Andrea Bruni

Il Sig. Lorenzetti Timoti Timoti Lorenzetti

Sig. Sandro Sollazzo Sandro Sollazzo

Alfredo Betocchi Alfredo Betocchi